

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 settembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2006, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2006, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2006, n. 24.

Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico del sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario Pag. 7

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2006, n. 25.

Costituzione e disciplina della commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum Pag. 8

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 2006, n. 6.

Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7.

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 8.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 giugno 2006, n. 0194/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore dei comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'art. 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale n. 2/2006. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Approvazione. Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità Pag. 17

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 29.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale.» Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 30.

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati Pag. 21

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 3 agosto 2006, n. 14.****Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****II PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da con tributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2005 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in: euro 1.661.773.901,17 delle quali:

Riscosse	euro	1.147.852.716,91
Rimaste da riscuotere	euro	513.921.184,26

Art. 2.*Spese di competenza*

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2005 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in: euro 1.817.725.058,20 delle quali:

Pagate	euro	1.331.428.295,89
Rimaste da pagare	euro	486.296.762,31

Art. 3.*Riepilogo della competenza*

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2005 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

Entrate	euro	1.661.773.901,17
Spese	euro	1.817.725.058,20
Risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2005	euro	-155.951.157,03

Art. 4.*Entrate esercizi precedenti*

1. I residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 sono approvati in complessivi: euro 639.813.284,15 e riassunti come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi 2004 e precedenti in carico al 1° gennaio 2005: . . .	euro	1.139.547.059,75
---	------	------------------

Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 2004 e precedenti:	euro	6.822.216,98
---	------	--------------

Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2005	euro	1.132.724.842,77
--	------	------------------

Residui attivi riscossi al 31 dicembre 2005 . .	euro	492.911.558,62
---	------	----------------

Residui attivi degli esercizi 2004 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2005	euro	639.813.284,15
---	------	----------------

Art. 5.*Spese esercizi precedenti*

1. I residui passivi rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 sono approvati in complessivi: euro 470.429.831,19 e riassunti come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi 2004 e precedenti in carico al 1° gennaio 2005 . .	euro	945.880.857,41
---	------	----------------

Minori accertamenti in conto residui passivi degli esercizi 2004 e precedenti	euro	159.456.697,89
---	------	----------------

Residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2005	euro	786.424.159,52
---	------	----------------

Residui passivi pagati al 31 dicembre 2005 . .	euro	315.994.328,33
--	------	----------------

Residui passivi degli esercizi 2004 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 2005	euro	470.429.831,19
--	------	----------------

Art. 6.*Riepilogo dei residui*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

Rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2005 (art. 1) . .	euro	513.921.184,26
---	------	----------------

Rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2004 e precedenti (art. 4)	euro	639.813.284,15
---	------	----------------

TOTALE . . .	euro	1.153.734.468,41
--------------	------	------------------

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

Rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2005 (art. 2)	euro	486.296.762,31
---	------	----------------

Rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2004 e precedenti art. 5)	euro	470.429.831,19
--	------	----------------

TOTALE . . .	euro	956.726.593,50
--------------	------	----------------

Art. 7.*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è determinato in euro 26.000.778,73 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

Fondo cassa al 31 dicembre 2004	euro	32.659.127,42
---	------	---------------

Riscossioni nell'esercizio 2005	euro	1.640.764.275,53
---	------	------------------

Pagamenti nell'esercizio 2005	euro	1.647.422.624,22
---	------	------------------

Fondo cassa al 31 dicembre 2005	euro	26.000.778,73
---	------	---------------

Art. 8.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 è accertato nell'ammontare di euro 223.008.653,64 derivante da:

Entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2005 (art. 1)	euro	513.921.184,26
Entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2005 art. 4)	euro	639.813.284,15
Fondo cassa al 31 dicembre 2005 art. 7) . .	euro	26.000.778,73
Spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2005 (art. 2)	euro	486.296.762,31
Spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2005 (art. 5)	euro	470.429.831,19
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2005	euro	223.008.653,64

Art. 9.

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2005 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

Attività	euro	2.824.152.975,32
Passività	euro	1.666.545.462,56
Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2005	euro	1.157.607.512,76

Art. 10.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2005 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

Art. 11.

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2005, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

Pubblicazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 agosto 2006

CAVERI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2006, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

Art. 1.

Aggiornamento dei residui attivi

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento	Euro 308.899.995,27
in diminuzione	Euro 83.883.526,86

DIFFERENZA Euro 225.016.468,41

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 1.153.734.468,41.

Art. 2.

Aggiornamento dei residui passivi

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento	Euro 103.494.697,19
in diminuzione	Euro 95.486.103,69

DIFFERENZA Euro 8.008.593,50

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 956.726.593,50.

Art. 3.

Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2006 è determinato in euro 26.000.778,73 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2005.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESA MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4.

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

Art. 5.

Fondi di rotazione. Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

1. L'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è abrogato e la minore entrata di euro 10 milioni è finanziata con l'applicazione di pari importo dell'avanzo di amministrazione.

Art. 6.

Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

1. L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005 di settore della finanza locale è determinato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999/2001), in euro 12.728.504,30.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie, destinate dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 34/2005 agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2006, di euro 11.886.533,57 quale parte della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1.

3. La somma di euro 11.886.533,57 è così ripartita:

a) euro 265.903,57 al comune di Aosta, quale trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione ad integrazione del minor trasferimento derivante dall'aumento, per l'anno 2006, del trasferimento alle comunità montane previsto dall'art. 12, comma 3, lettera), della legge regionale 34/2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20501);

b) euro 3.650.000 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);

c) euro 7.970.630 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto indicato dal comma 4 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).

4. L'allegato A, di cui all'art. 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 34/2005, è così modificato:

in aumento:

capitolo 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48)	euro 450.630
capitolo 37860 (legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)	euro 3.000.000
capitolo 58400 (legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)	euro 200.000
capitolo 58420 (legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77)	euro 250.000
capitolo 67120 (legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38, art. 7, comma 6 e legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, art. 16)	euro 450.000
capitolo 67369 (legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)	euro 120.000
capitolo 68000 (legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9)	euro 100.000
capitolo 68005 (legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9)	euro 3.400.000

Art. 7.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'art. 21 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000,2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di inizia-

tiva comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/1988 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n. 2082/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in 39.988.709 euro, è rideterminata, per il periodo 2000/2007, in euro 40.113.709, di cui 1.258.011 euro per il biennio 2006/2007, al lordo delle risorse già autorizzate dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 34/2005, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2..17 - cap. 25026):

anno 2006: euro 1.238.011;

anno 2007: euro 20.000.

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi d'investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIA 2000/06 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE n. 1260/1999 e alla legge 183/1987, già determinati dall'art. 21, comma 4, della legge regionale 34/2005, sono rideterminati in euro 3.106.414,50 per l'anno 2006, articolati come segue:

a) programma Interreg III A Italia-Francia (Alpi) 2000/2006: euro 2.576.439 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25030);

b) programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000/2006: euro 529.975,50 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).

Art. 8.

Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.a. legge regionale 16 marzo 2006, n. 7

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 30.000.000 (cap. 35620 parz.).

Art. 9.

Acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hotel Billia di Saitt-Vincent

1. In considerazione del ruolo strategico del complesso Grand Hotel Billia per lo sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent, la giunta regionale è autorizzata ad acquistare il complesso immobiliare del Grand Hotel Billia, del Centro Congressi e le pertinenze, nonché la relativa azienda alberghiera, impregiudicati i contenziosi pendenti, al prezzo massimo complessivo di 58.550.000 euro, di cui 550.000 euro come quota parte massima di corrispettivo da determinarsi in misura effettiva in relazione alla data di stipula del contratto definitivo. Gli oneri fiscali ed accessori sono determinati in 7.700.000 euro massimi.

2. Il complesso immobiliare è composto dai seguenti lotti denominati:

- a) Grand Hotel Billia;
- b) Centro Congressi;
- c) Bon Souvenir;
- d) Tennis Club, campi da gioco, cabina elettrica e terreni in via Billia;
- e) Villa Marega e terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi est;
- f) Hotel du Parc;
- g) Cucciolo Due;
- h) terreni ex scuderia e centralina sud in viale Piemonte;
- i) parcheggio a sud di viale Piemonte;
- j) parcheggi per i dipendenti adiacenti alla Casa da gioco;
- k) terreni a sud di viale Piemonte e parcheggi ovest;
- l) Cucciolo Uno;
- m) capannoni e terreni in frazione Renard;
- n) terreni tra viale Piemonte e viale Marconi.

3. La giunta regionale è autorizzata, in sede di perfezionamento del contratto, ad individuare, ai fini catastali, i beni oggetto dell'acquisto.

4. La giunta regionale, per l'acquisto dell'azienda alberghiera, è autorizzata ad acquisire, tramite la gestione speciale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006, la partecipazione totalitaria di FINAOSTA S.p.a. nella Servizi Turistici Valdostani S.r.l. al valore del patrimonio netto.

5. La Regione, al fine di assicurare la gestione del complesso alberghiero, è autorizzata a conferire l'incarico a FINAOSTA S.p.a., ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006, di acquistare l'azienda alberghiera, tramite la società controllata Servizi Turistici Valdostani S.r.l., e a cedere in locazione a quest'ultima gli immobili Grand Hotel Billia, Centro Congressi, parcheggi adiacenti e Bon Souvenir.

6. Il complesso immobiliare di cui al comma 2 è acquistato e ceduto in locazione in deroga agli articoli 9, 10, comma 4, e 18 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta).

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente - legge, la giunta regionale approva un piano degli interventi di messa a norma e di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di cui al comma 2. Per gli interventi di messa a norma e di rinnovo straordinario è autorizzata la spesa di euro 23.750.000 per il triennio 2006/2008, di cui euro 7.750.000 per il 2006, euro 8.000.000 per il 2007 ed euro 8.000.000 per il 2008.

8. La giunta regionale è autorizzata a finanziare gli oneri di cui ai commi 1 e 7 mediante ricorso all'indebitamento, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, anche in più soluzioni, per un ammontare complessivo massimo di euro 90.000.000 ad un tasso non superiore all'IRS a 20 anni, aumentato di 2 punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni, a decorrere dall'anno 2006.

9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 è valutato in euro 5.250.000 per l'anno 2006, euro 10.500.000 per l'anno 2007 e euro 9.900.000 per l'anno 2008 e trova copertura nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 3 febbraio (Altri oneri non ripartibili). A decorrere dall'anno 2009, alla determinazione dell'onere si provvederà con legge di bilancio.

10. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 9 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel medesimo obiettivo programmatico:

a) al capitolo 69300 per l'anno 2006 per euro 2.000.000, per l'anno 2007 per euro 3.750.000 e per l'anno 2008 per euro 4.250.000;

b) al capitolo 69320 per l'anno 2006 per euro 3.250.000, per l'anno 2007 per euro 6.750.000 e per l'anno 2008 per euro 5.650.000.

11. L'onere derivante dal comma 4 trova copertura sui fondi speciali di cui all'art. 11 della legge regionale 7/2006.

12. Per l'applicazione del presente articolo la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005), è revocata.

Art. 10.

Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

1. Il periodo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), come rideterminato dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogato al 31 dicembre 2008.

2. La spesa autorizzata dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, da ultimo rideterminata dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005), è rideterminata in euro 4.700.000 per l'anno 2006 ed è autorizzata in annui euro 3.500.000 per il 2007 e il 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - cap. 68360).

Art. 11.

*Disposizioni in materia di personale regionale
Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 34/2005 è abrogato a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale regolante diversamente la materia oggetto della citata disposizione legislativa.

2. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 34/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono rideterminati in euro 123.953.444 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.508.500 per il personale amministrato dalla giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitoli 30500, 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz. e 39020), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitolo 30631) ed euro 3.817.189 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.».

Art. 12.

*Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente
Modificazioni dell'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34*

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 34/2005 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2006 in euro 261.189.291 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale U.S.L. della Valle d'Aosta per complessivi euro 244.364.000, dei quali euro 214.170.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - cap. 59900 parz.) e:

1) euro 1.600.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.1 - cap. 59980);

2) euro 167.000 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);

3) euro 2.450.000 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);

4) euro 1.097.500 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz.);

5) euro 7.409.500 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (cap. 59900 parz.);

6) euro 17.470.000 per arretrati e adeguamenti contrattuali per personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);

b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 14.583.000, di cui euro 3.583.000 quale saldo dell'anno 2003 ed euro 11.000.000 quale acconto dell'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - cap. 59910);

c) interventi diretti della Regione per euro 2.242.291 (obiettivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03 - capitoli 59920, 61265).».

Art. 13.

Strutture sanitarie. Modificazioni dell'art. 26 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 34/2005 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 31.410.000, di cui euro 360.000 per l'anno 2006, euro 11.050.000 per l'anno 2007 ed euro 20.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).».

2. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 34/2005 è sostituito dal seguente:

«3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 10.505.000, di cui euro 860.000 per l'anno 2006, euro 4.885.000 per l'anno 2007 ed euro 4.760.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).».

Art. 14.

Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

1. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

«1-bis. La giunta regionale può, altresì, procedere all'acquisto o alla realizzazione di beni immobili da destinare a fini sanitari o ad altre finalità istituzionali dell'azienda USL, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. I beni acquisiti o realizzati sono ceduti in comodato all'azienda U.S.L. con vincolo di destinazione.».

Art. 15.

Fondo regionale per le politiche sociali

Modificazioni dell'art. 29 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, di cui all'art. 29, comma 1, della legge regionale 34/2005, è rideterminata, per il triennio 2006/2008, in euro 69.190.000, di cui euro 22.582.000 per l'anno 2006, euro 22.711.000 per l'anno 2007 ed euro 23.897.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316 e 61317).

Art. 16.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA

Modificazioni dell'art. 37 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

1. Il trasferimento annuale all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, autorizzato per l'anno 2006 in euro 4.500.000 ai sensi dell'art. 37, comma 1, della legge regionale 34/2005, è rideterminato in euro 4.900.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.9 - capitolo 67380).

Art. 17.

Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5

1. L'autorizzazione della spesa annua di euro 1.550.000, disposta ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Interventi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è prorogata al 31 dicembre 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.2 - capitolo 63515).

Art. 18.

Funzionamento dei Gruppi consiliari

Modificazioni della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6

1. L'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 - (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Contributi finanziari). — 1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

- a) euro 1500 per componente, fino al quinto;
- b) euro 1100 per componente, dal sesto al decimo;
- c) euro 900 per componente, a partire dall'undicesimo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è aggiornato ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno).».

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato complessivamente in euro 100.000 per l'anno 2006 e in annui euro 200.000 a decorrere dal 2007, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura:

a) per l'anno 2006, negli stanziamenti iscritti nel bilancio del Consiglio stesso;

b) per gli anni 2007 e 2008, negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008.

Art. 19.

Modificazione dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

1. Al comma 8 bis dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1997 le parole: «ai sensi dell'art. 16, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei soggetti che esercitano attività produttiva industriale ed artigianale».

Art. 20.

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale 34/2005, sono modificate, per l'anno 2006, nella misura indicata nell'allegato C.

Capo III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006 E PER IL TRIENNIO 2006/2008 LIMITATAMENTE ALL'ANNO FINANZIARIO 2006. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 21.

Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 72.391.822,64 e dello stato di previsione della spesa per euro 5.835.013,56 del bilancio per l'anno finanziario 2006, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 22.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2006 e per il triennio 2006/2008, limitatamente all'anno finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione»

competenza: euro 222.166.682,91

capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa»

cassa: euro 6.000.778,73

capitolo 11150 «Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento»

cassa: euro 155.000.000

b) in diminuzione:

capitolo 9904 «Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione»

competenza e cassa: euro 10.000.000

capitolo 8700 «Dividendi sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale»

competenza e cassa: euro 2.000.000

Art. 23.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006 e per il triennio 2006/2008, limitatamente all'anno finanziario 2006, sono apportate variazioni in aumento per complessivi euro 185.037.061,42 per la competenza e euro 82.443.969,65 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F.

Art. 24.

Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 25.129.621,49 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato G.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2006 ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), ammontano a complessivi euro 5.642.305,10 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato G.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2006, ammontano ad euro 19.487.316,39 quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2006 e per il triennio 2006/2008, limitatamente all'anno finanziario 2006, sono apportate le variazioni in aumento per euro 19.487.316,39, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. La copertura del maggiore onere di euro 210.166.682,91 per l'anno 2006, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'art. 22.

Art. 26.

Pareggio del bilancio

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.479.696.724,37 per la competenza e di euro 2.536.899.997,55 per la cassa.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 agosto 2006.

CAVERI

06R0459

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2006, n. 24.

Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico del sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 3 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

S a n z i o n i

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria (SIC) Palude di San Genuario, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 81-24225 del 18 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni all'art. 5, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

3. Le violazioni all'art. 5, comma 1, lettera g), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.

4. Le violazioni all'art. 5, comma 1, lettera h), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle aree boschive, nelle terreni agricoli e nelle altre aree individuate dal soggetto gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.

5. Le violazioni all'art. 5, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo all'accensione di fuochi nelle aree appositamente individuate, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

6. Le violazioni all'art. 5, comma 2, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde, comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 423-bis e 703 del codice penale, le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).

7. Le violazioni all'art. 5, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

8. Le violazioni all'art. 5, comma 4, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, fatta salva la parte quarta, titolo VI, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

9. Le violazioni all'art. 5, comma 5, lettera a), della normativa di cui al comma 1, che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento o struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

10. Le violazioni all'art. 5, comma 6, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo alle visite per comitive, comportano a carico degli accompagnatori, la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

11. Le violazioni all'art. 5, comma 7, lettera *a*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introdurre, da parte di privati sull'intero territorio del SIC, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell'arma.

12. Le violazioni all'art. 6, comma 1, lettera *b*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie vegetali cilloctone, comportano, la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

13. Le violazioni all'art. 6, comma 1, lettera *c*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di qualsiasi specie della flora, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

14. Le violazioni all'art. 7, comma 1, lettera *a*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di cattura e raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

15. Le violazioni all'art. 7, comma 1, lettera *b*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento e di uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma e il danneggiamento delle uova, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

16. Le violazioni all'art. 7, comma 1, lettera *e*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introduzione di specie autotone della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

17. Le violazioni all'art. 7, comma 2, lettera *a*), della normativa di cui al comma 1, relativo a divieto di pesca nella zona A, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

18. Le violazioni all'art. 7, comma 3, lettera *a*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di esercitare l'attività venatoria nelle zone A e B, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

19. Le violazioni all'art. 7, comma 3, lettera *d*), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie autotone della fauna selvatica omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

20. Le violazioni all'art. 8 della normativa di cui al comma 1, relativo alle norme di gestione forestale, comportano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della provincia di Vercelli.

21. Le violazioni all'art. 14 della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di beni di proprietà del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

22. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati dall'art. 16 della normativa di cui al comma 1.

Art. 2.

Misure di ripristino

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento del soggetto gestore del SIC.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, possono inoltre essere disposte misure di compensazione, atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. È comunque fatta salva la possibilità, da parte del soggetto gestore del SIC, di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.

5. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e con le modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, il soggetto gestore del SIC provvede d'ufficio, rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

7. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Art. 3.

Procedure amministrative e contenzioso

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio del soggetto gestore del SIC in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno 2006, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'art. 2 sono computate al bilancio del soggetto gestore del SIC e destinate alla riduzione in pristino dei luoghi e delle cose danneggiate, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.

4. Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 luglio 2006

p. la Presidente, il Vicepresidente: PEVERARO
(*Omissis*).

06R0452

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2006, n. 25.

Costituzione e disciplina della commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 3 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 1.

Commissione di garanzia

1. In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto, la presente legge costituisce e disciplina la commissione di garanzia (di seguito commissione) quale organo consultivo indipendente ed imparziale di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dall'art. 2.

Art. 2.

Attribuzioni

1. Su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri regionali oppure del consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la commissione esprime parere ai sensi dell'art. 92 dello Statuto:

a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del consiglio regionale, di cui all'art. 27 dello statuto;

d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto

2. Le commissioni consiliari possono richiedere pareri alla commissione, avanzando motivata richiesta al presidente del consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

Art. 3.

Composizione e durata

1. La commissione è composta da sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex consiglieri regionali.

2. La commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

3. I componenti della commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

Art. 4.

Incompatibilità e prerogative

1. L'ufficio di componente della commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con in Regione.

2. I componenti della commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.

3. L'ufficio di Presidenza del consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della commissione.

Art. 5.

Trattamento economico

1. Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai consiglieri regionali in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio, e della giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Art. 6.

Termini per l'espressione del parere

1. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.

2. Decorso i termini di cui al comma 1, gli organi regionali possono comunque procedere.

3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 7.

Efficacia del parere

1. La commissione trasmette al consiglio regionale tutti i pareri espressi.

2. Il Presidente e la giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

3. Gli organi regionali competenti possono deliberare in senso contrario ai pareri espressi dalla commissione, con provvedimento motivato.

Art. 8.

Attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

1. La commissione esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di *referendum* ai sensi dell'art. 81 dello statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.

2. La commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al titolo IV dello statuto, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale n. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della commissione.

Capo II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI

(16 gennaio 1973, n. 4, 20 dicembre 1990, n. 55 e 13 ottobre 2004, n. 22)

Art. 9.

Modifica dell'art. 12 bis della legge regionale n. 4/1973

1. Al comma 6 dell'art. 12-bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (iniziativa popolare e degli enti locali e *referendum* abrogativo e consultivo), le parole: «Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di *referendum*» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto».

Art. 10.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1973

1. L'art. 18 della legge regionale n. 4/1973 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — 1. Salvo il disposto dell'art. 17, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.

3. Se la commissione riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al presidente della giunta regionale nonché comunicazione al presidente del consiglio regionale.

4. Di tale decisione il presidente della giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di *referendum*, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

5. Entro il 31 dicembre, l'ufficio di presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di *referendum*, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.».

Art. 11.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 4/1973

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/1973 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'art. 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal presidente del consiglio regionale al presidente della giunta.».

Art. 12.

Modifica dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1973

1. Al comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1973 le parole: «Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di *referendum*» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di garanzia».

Art. 13.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2004

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (disciplina del *referendum* popolare ai sensi dell'art. 123 della costituzione), le parole: «Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di *referendum*, di cui all'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della legge regionale n. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di *referendum*)», sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.».

Art. 14.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 22/2004

1. Al comma 1 dell'art. 9, della legge regionale n. 22/2004, le parole: «sentita, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1990, la commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di *referendum*» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la commissione di garanzia».

Art. 15.

Modifiche della legge regionale n. 55/1990

1. Il Titolo II della legge regionale n. 55/1990, fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, è abrogato.

2. All'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 55/1990, dopo le parole: «Commissione» sono aggiunte, le parole: «di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello statuto.».

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. La commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di *referendum* di cui alla legge regionale n. 55/1990 esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della commissione di garanzia. Da tale data, la commissione consultiva è soppressa.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente titolo II si applicano a decorrere dalla data di insediamento della commissione di garanzia.

Capo III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a euro 95.000,00.

2. Per le spese di istituzione e di funzionamento della commissione di garanzia, stimate in euro 30.000,00 per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (bilanci e finanze spese del consiglio regionale - titolo I - spese correnti) dello stato di previsione della spesa

del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte - con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (bilanci e finanze bilanci - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a euro 65.000,00 in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 luglio 2006

p. la Presidente, il Vicepresidente: PEVERARO
(Omissis).

06R0453

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 3 luglio 2006, n. 6.

Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 dell'11 luglio 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti a utenti o al pubblico.

2. È altresì vietato fumare nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani.

3. I luoghi e le strutture di cui al comma 2, sono definiti con regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Deroghe

1. Nei locali chiusi di cui all'art. 1, comma 1, possono essere riservate a chi fuma una o più aree, come tali contrassegnate.

2. Nei locali di cui al comma 1, il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Le aree riservate a chi fuma devono essere dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti.

3. La struttura e la dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 1, devono essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici e strutturali, disciplinati con regolamento di esecuzione.

4. Permane il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state completate le operazioni di adeguamento.

5. Non è consentito creare aree per chi fuma nelle scuole per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altra struttura per giovani e nei locali di cui all'art. 1, comma 1, nei quali vengono somministrati pasti. Nel regolamento di esecuzione è individuata la tipologia sia di tali locali, sia dei pasti ivi somministrati.

Art. 3.

Osservanza del divieto

1. Coloro cui spetta per legge assicurare l'ordine all'interno dei locali, luoghi e strutture indicati all'art. 1, curano l'osservanza del divieto mediante:

- a) l'affissione in posizione visibile dell'apposita segnaletica;
- b) la corretta manutenzione degli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria nelle aree di cui all'art. 2, riservate a chi fuma.

Art. 4.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. I trasgressori delle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275; la misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 220 a € 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi in cui gli impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria, di cui al regolamento di esecuzione, non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Art. 5.

*Modifica dell'art. 50**della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche*

1. Il comma 5 dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«5. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge è possibile l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti sanitari nella fascia economica B, per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, nonché per le assunzioni relative alle sostituzioni.»

3. Il comma 6 dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«6. La disciplina di cui ai commi 5 e 5-bis, trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006, viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 3 luglio 2006

DURNWALDER

(Omissis).

06R0394

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7.

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 1° agosto 2006

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-ter e 2-quater:

«2-ter Dal 1° gennaio 2007 l'esenzione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione è avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005.

2-quater Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente articolo si applicano alle sole autovetture di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

2. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-ter (*Tassazione della massa rimorchiabile*). — 1. Dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose è determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente tabella, tenuto conto di quanto stabilito nella carta di circolazione. Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.

TARIFFA

n.	Tipo di veicolo	Importo annuo Euro	Importo per quattro mesi Euro
1	autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 e fino a 8 tonnellate	78,00	26,00
2	autoveicoli di massa complessiva a 8 e inferiore a 18 tonnellate	260,00	87,00
3	autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate e oltre	570,00	190,00
4	trattori stradali		
	a 2 assi	570,00	190,00
	a 3 assi	800,00	267,00

2. Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma 1 la tassa automobilistica provinciale non è dovuta, qualora sulla carta di circolazione risulti l'annotazione «il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi» o altra annotazione equivalente.»

Art. 2.

*Norma transitoria all'art. 8-ter
della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9*

1. Per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, in caso di mancato o insufficiente versamento della tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate, non si procede né ad accertamento tributario né alla formazione del molo. Per i veicoli di cui al presente comma, per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 non si effettuano eventuali rimborsi.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)».

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2007».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4.

*Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2006
e per il triennio 2006-2008*

1. Alle autorizzazioni di spesa per l'anno 2006, di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 (legge finanziaria 2006), sono apportate le modifiche indicate nell'allegata tabella «A».

Art. 5.

*Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale
e altre disposizioni nell'ambito della finanza locale*

1. La dotazione del fondo per investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 35.018.016 euro (unità previsionale di base - UPB 26200).

2. La dotazione del fondo ammortamento mutui di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 1.350.000 euro (UPB 26205). Tale importo è autorizzato quale aumento del limite d'impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2024 incluso.

3. La dotazione del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2006 con l'art. 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è diminuita di 144.716 euro (UPB 26100).

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, dopo la parola: «residenziali» sono aggiunte le seguenti parole: «e zone produttive».

5. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, è così sostituito:

«3. Il singolo mutuo può avere una durata massima di sette anni. Gli interessi bancari sono completamente a carico del comune dopo il quinto anno. Nel primo anno gli interessi bancari vengono assunti interamente a carico della Provincia; nel secondo anno il comune partecipa al pagamento degli interessi nella misura di un quinto, nel terzo anno nella misura di due quinti, nel quarto anno nella misura di tre quinti e nel quinto anno nella misura di quattro quinti. Le quote di rimborso del capitale sono a carico del comune.»

Art. 6.

Areale ferroviario di Bolzano

1. La giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, con lo scopo di elaborare un piano di assetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano e di porre in essere le successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l'acquisizione, anche mediante permuta con realizzando beni immobiliari, delle porzioni dell'areale ferroviario individuate come dismessibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa massima pari a 1.000.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

Art. 7.

Partecipazioni

1. La giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della provincia alla società TFB Tunnel Ferroviario del Brennero - Finanziaria di Partecipazione S.p.A., con sede in Roma, per una spesa complessiva pluriennale di 3.450.000 euro a carico degli esercizi finanziari 2007-2010 (UPB corrispondente alla UPB 27200 del bilancio 2006), così ripartita sui rispettivi esercizi finanziari:

2007	1.200.000 Euro
2008	1.000.000 Euro
2009	1.200.000 Euro
2010	50.000 Euro

2. La giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della provincia alla società Terme di Merano S.p.a., per una spesa massima di 4.000.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre la partecipazione alla società «Agenzia Casa-clima S.r.l.» e ad acquistare una quota di tale società pari al 20 per cento del capitale sociale per un importo di spesa non superiore a euro 120.000 a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).

Art. 8.

Aumento della dotazione organica del personale della provincia

1. La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.548,50 unità a tempo pieno dall'art. 7, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 200 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La dotazione organica complessiva in conseguenza dell'aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza 1° settembre 2006, in 17.688,50 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di sessanta posti a tempo pieno già stabilita con l'art. 7, comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13.

3. La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica disposto al comma 1 è stimata in 2.800.000 euro a carico dell'esercizio 2006 (UPB 02100: 756.000 euro e UPB 04125: 2.044.000 euro) e in 8.400.000 euro all'anno per gli esercizi successivi.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante, «Istituzione della soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37».

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Contributi straordinari). — 1. In occasione di ricorrenze di straordinaria importanza storica per la provincia autonoma di Bolzano, la giunta provinciale può concedere, anche oltre i confini provinciali, contributi per il restauro di edifici significativi in tale contesto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 la spesa massima di 500.000 euro (UPB 06235).

3. La giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della provincia autonoma di Bolzano alla costituzione di un comitato organizzatore o di un simile ente per la realizzazione di «Manifesta 7» che si terrà nel territorio delle province di Bolzano e Trento nell'anno 2008, nonché ad assegnare a tale organismo per le finalità suddette un contributo di finanziamento. Il relativo statuto è preventivamente approvato dalla giunta provinciale e dovrà prevedere un'adeguata rappresentanza delle due province autonome e della Fondazione Manifesta con sede ad Amsterdam. I rappresentanti della provincia sono nominati dalla giunta provinciale.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000, così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:

2007	400.000 Euro
2008	1.000.000 Euro

Art. 10.

Opere pluriennali per la realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui

1. Per le opere ad esecuzione pluriennale relative alla realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui è autorizzata la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro (UPB corrispondente alla 21220 del bilancio 2006), così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:

Esercizio finanziario	Importo
2007	13,0 milioni di euro
2008	18,0 milioni di euro
2009	50,0 milioni di euro
2010	17,5 milioni di euro

2. Per le finalità indicate al comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2006 nei limiti delle spese annualmente autorizzate per il periodo 2007-2010.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le corrispondenti entrate annue derivanti dall'accensione di mutui o prestiti, autorizzata a tale scopo dall'art. 1 della connessa legge di assestamento del bilancio di previsione 2006 della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 recante, «Nuovo ordinamento del commercio»

1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 24-bis (*Finanziamento attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*). — 1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con la relativa delibera di assegnazione.»

Art. 12.

Ricerca scientifica

1. La provincia autonoma di Bolzano promuove la costituzione e il finanziamento di una fondazione per il potenziamento della ricerca di base e applicata della Libera Università di Bolzano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 la spesa di 2 milioni di euro (UPB 04230).

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 93.356.797 euro a carico dell'esercizio finanziario 2006, derivanti dall'art. 4, comma 1 (tabella a), nonché dagli articoli 5, 6, 7, commi 2 e 3, 8, 9 e 12, e non compensate da minori spese, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

2. Alla copertura delle maggiori spese per complessivi 53.170.000 euro a carico del biennio 2007-2008, derivanti dagli articoli 5, comma 2, 7, comma 1, 8, 9 e 10 e non compensate dalle minori spese dell'art. 4, comma 1 (tabella A - diminuzione annualità dei limiti d'impegno), si provvede con corrispondenti quote delle maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2006-2008 con la connessa legge di assestamento.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 14.

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della provincia autonoma di Bolzano».

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le leggi di cui al comma 1 devono specificare l'entità massima del tasso, la durata minima e la forma dell'ammortamento, le garanzie nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni, rispettivamente, del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e la determinazione delle modalità e delle condizioni non stabilite nella legge spettano alla Giunta provinciale, la quale, nei limiti dell'incidenza finanziaria complessiva delle operazioni di indebitamento ed in connessione con le medesime, si intende autorizzata a ricorrere a strumenti finanziari derivati per la copertura dei rischi consentiti dalla vigente normativa.»

2. Il comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

«2. La riscossione delle entrate è riscontrata dalla ripartizione provinciale finanze e bilancio mediante ordinativi di incasso.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 50 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«5. Per il pagamento di utenze e altre spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell'amministrazione, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del direttore della ripartizione provinciale finanze e bilancio, l'obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Periodicamente, verificata da parte del competente ufficio liquidatore la correttezza dei pagamenti, la Ripartizione provinciale finanze e bilancio provvede all'emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla provincia.»

4. Il titolo del capo VI della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

«Capo VI — Contabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni generali».

5. Dopo l'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 65-bis (*Semplificazione mediante utilizzo di sistemi informatici e telematici*) — 1. Con regolamento di esecuzione possono essere emanate disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per la gestione e contabilità delle entrate e delle spese mediante utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione e pagamento informatici e per la trasmissione telematica dei relativi documenti, ivi compreso l'utilizzo di visti e firme digitali in luogo delle firme autografe richieste dalle vigenti disposizioni.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 recante «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

1. L'art. 12-bis della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12-bis (*Organismo pagatore provinciale*). — 1. Le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune sono esercitate, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di politica agricola comune, nell'ambito dell'amministrazione provinciale.

2. I poteri, gli obblighi e le responsabilità inerenti l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore provinciale sono determinati dalla Giunta provinciale, che a tal fine autorizza altresì le eventuali modifiche al regolamento vigente in materia di denominazione e competenze degli uffici provinciali.

3. Per le riscossioni ed i pagamenti rientranti nei compiti dell'organismo pagatore è disposta la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di apposito conto acceso presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della provincia.

4. In caso di cofinanziamento da parte dello Stato o della provincia autonoma di Bolzano i relativi importi confluiscono sul conto e nella gestione di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare la tempestività dell'erogazione degli aiuti possono essere concesse anticipazioni di fondi, con imputazione ad apposito capitolo delle contabilità speciali del bilancio provinciale. Tali anticipazioni sono rimborsate all'atto della riscossione dei finanziamenti comunitari e nazionali.»

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1996, n. 24 recante «Consiglio scolastico provinciale»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

«5. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

6. Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di entrata in vigore della presente legge si concluda entro l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della procedura concorsuale.

7. Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano. A tal fine il possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, viene verificato annualmente.»

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio».

1. Dopo l'art. 17-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-ter (*Centri linguistici per bambini e giovani migranti*). —

1. Per un intensivo sostegno linguistico di bambini e giovani migranti la giunta provinciale può istituire o finanziare centri linguistici in provincia di Bolzano. I centri linguistici possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale o da terzi.»

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante «Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica».

1. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La giunta provinciale disciplina l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la gestione dell'energia elettrica di cui al presente articolo e determina come rimborsare o indennizzare le spese, i costi o gli altri oneri sostenuti dal gestore nell'ambito di tale servizio.»

Art. 19.

Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. In pendenza della procedura d'infrazione n. 1999/4902, promossa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 226 del trattato di Roma, trovano applicazione, in esecuzione dei principi dettati in materia dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni seguenti.

2. L'amministrazione provinciale, per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico nonché cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

3. Nel bando di gara sono fissati, in armonia con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i requisiti organizzativi e finanziari minimi nonché i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata.

4. In ogni caso la concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti i comuni, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della normativa vigente nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che in via prioritaria dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano altresì nei casi di decadenza, rinuncia o revoca della concessione.

6. È abrogata la legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, fatti salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni avviate per le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Art. 20.

Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale».

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all'esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 15 anni.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. L'occupazione disposta per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale non può essere protratta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 5.»

3. Il comma 1 dell'art. 32-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l'acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni.»

4. La lettera a) del comma 2 dell'art. 32-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;».

Art. 21.

Riapertura di termini previsti da leggi provinciali

1. Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, recante «Interventi nel settore socio-sanitario», e successive modifiche, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2006 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, recante «Costituzione di fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Provincia».

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Di norma i corpi di soccorso alpino della provincia sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.»

Art. 23.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2;
- b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 20 luglio 2006

DURNWALDER

06R0444

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 8.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 1° agosto 2006

(Omissis).

06R0445

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 giugno 2006, n. 0194/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore dei comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'art. 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale n. 2/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)
(Omissis).

06R0437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui art. 6, commi 44, 45 e 46, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)», predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1318;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 giugno 2006

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione, previsti dall'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:

a) unità ecosistemiche naturali esistenti: le zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, i Siti di importanza comunitaria (SIC) proposti dalla direttiva 92/43/CEE in ambito regionale, i Biotopi naturali individuati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e le Aree di rilevante interesse ambientale delimitate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 42/1996.

b) unità ecosistemiche naturali di nuova formazione: aree pubbliche o private soggette a fenomeni antropici di degrado ambientale su cui si è intervenuti o si intende intervenire con interventi di riqualificazione che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone.

Possono configurarsi come tali:

discariche dismesse bonificate e sistemate attraverso interventi di messa in sicurezza, sistemazione morfologica, recupero ambientale e ingegneria naturalistica che prevedono la ricostruzione del paesaggio naturale;

cave dismesse bonificate e sistemate attraverso interventi di ripristino morfologico del sito e di recupero ambientale;

c) connessioni funzionali: elementi che, per la loro struttura lineare e continua, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. Le connessioni funzionali collegano unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione e si sviluppano all'esterno di tali aree.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti indicati nell'art. 1 gli enti locali territoriali quali i comuni, le province e le comunità montane.

Art. 4.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla formazione e ripristino delle seguenti connessioni funzionali:

a) sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, intesi come rete delle siepi e dei filari alberati in zone agricole;

b) fasce vegetazionali caratterizzanti il sistema delle scoline e dei fossi a bordo dei campi;

c) rete della vegetazione ripariale intesa come il complesso della vegetazione più strettamente vincolata alla presenza stessa dei corsi d'acqua;

d) piccole aree boscate con funzioni di collegamento.

2. Non sono ammissibili a finanziamento interventi realizzati all'interno delle unità ecosistemiche naturali esistenti e delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione.

Art. 5.

Spesa ammissibile

1. Ai fini della concessione del contributo, per spesa ammissibile si intende la spesa da sostenere a fronte della realizzazione degli interventi ammissibili risultanti dal quadro economico allegato al progetto preliminare.

2. Qualora per i medesimi interventi i soggetti beneficiari abbiano ottenuto altri finanziamenti in conto capitale o in conto interessi, le spese sono ammissibili a finanziamento per la parte non coperta da contributo.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda di contributo, redatta secondo l'allegato A del presente regolamento da parte del legale rappresentante dell'ente locale di cui all'art. 3, deve avvenire, pena il non accoglimento della domanda, entro il 1° marzo di ogni anno mediante una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano alla sede della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ufficio protocollo;

b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - servizio disciplina gestione rifiuti.

2. Le domande di finanziamento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto preliminare (dal quale risultino chiaramente individuate le perimetrazioni e le superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti e delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione, lo sviluppo delle connessioni funzionali, i confini comunali);

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la riqualificazione, con interventi che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone, delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione collegate dal progetto delle connessioni funzionali.

Art. 7.

Criteri di priorità per la formazione della graduatoria

1. Le domande di finanziamento sono valutate, alla luce di un'istruttoria basata sull'analisi dei seguenti criteri di priorità:

a) superficie della più piccola unità ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto. Allo scopo di contenere il rischio di scomparsa degli ambienti naturali viene data priorità alle unità ecosistemiche naturali esistenti che presentano superfici minori;

b) rapporto tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali esistenti all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto minore;

c) rapporto tra la somma delle superfici delle unità ecosistemiche naturali di nuova formazione all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorità alle domande che presentano un rapporto maggiore;

d) sviluppo lineare complessivo delle connessioni funzionali oggetto dell'intervento. Viene data priorità alle domande che presentano uno sviluppo lineare complessivo maggiore.

2. La graduatoria è formata in base al valore decrescente dell'indice di merito calcolato come indicato all'allegato B del presente regolamento.

3. In caso di parità nella somma dei punteggi, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.

Art. 8.

Istruttoria delle domande di contributo

1. La Regione si riserva di chiedere l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non perfezionate a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla richiesta medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

Art. 9.

Modalità di assegnazione dei finanziamenti

1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'indice di merito di cui all'art. 7, determina il riparto dei fondi disponibili.

2. I finanziamenti sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario in corso, in base alla percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile individuata dalla giunta regionale con propria deliberazione.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili è data comunicazione scritta agli enti richiedenti.

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei lavori oggetto dei contributi per la durata di almeno cinque anni dalla data del decreto di erogazione dei contributi stessi.

2. Ai beneficiari dei contributi in argomento è annualmente richiesta attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le attestazioni di cui al comma 2, l'organo concedente può disporre apposite ispezioni e controlli.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. L'organo concedente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 13.

Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 14/2002, nei termini previsti dal decreto di concessione e con le modalità di cui al titolo II capo III della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione le domande di finanziamento devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le domande presentate nell'anno in corso successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2006, sono fatte salve. Tali domande potranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

06R0438

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 12 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 82 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

1. L'art. 82 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 82 (Agenzia regionale di sanità). — 1. L'Agenzia regionale di sanità (ARS) è ente strumentale e funzionale della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 82-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-bis (Compiti e attribuzioni). — 1. L'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica al consiglio regionale ed alla giunta regionale nelle materie di propria competenza; in particolare:

a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;

b) contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di salute della popolazione e sui risultati delle attività del servizio sanitario regionale;

c) definisce e sviluppa strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e per l'analisi anche economica della domanda e dell'offerta delle prestazioni;

d) contribuisce alla elaborazione di strumenti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;

e) svolge analisi e individua strumenti per verificare la qualità e la rispondenza ai fini della salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie, previsto dal decreto delegato;

f) assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività di analisi e di ricerca.

2. L'ARS svolge, previa comunicazione al consiglio regionale e alla giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 82-ter nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-ter (*Strumenti operativi*). — 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ARS può:

a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni regionali;

b) procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nei limiti e con le garanzie previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo);

c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

d) promuovere forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 82-quater nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-quater (*Organi*). — 1. Sono organi dell'ARS:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 82-quinquies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-quater della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-quinquies (*Composizione del consiglio di amministrazione*). — 1. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) dal presidente;

b) da cinque membri, designati con voto limitato;

c) da un membro designato dalla conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre consiglieri.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'ARS ed il vicepresidente del Consiglio sanitario regionale.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti salvo quanto previsto dall'art. 82-sexies.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 82-sexies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-sexies (*Competenze del consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS; in particolare:

a) elegge al suo interno il vicepresidente;

b) nomina il direttore, su proposta del presidente della giunta regionale, e ne determina il trattamento giuridico ed economico, secondo quanto disposto dall'art. 82-decies;

c) adotta, su proposta del direttore, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il programma annuale e pluriennali di attività, il bilancio di esercizio;

d) delibera, a maggioranza assoluta, il regolamento dell'ARS;

e) nomina, su proposta del direttore ed a maggioranza assoluta, i coordinatori degli osservatori di cui all'art. 82-duodecies;

f) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;

g) valuta, anche sulla base della relazione annuale del direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.

2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposta un'indennità di carica nella misura definita con deliberazione della giunta regionale.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 82-septies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-sexies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-septies (*Presidente*). — 1. Il presidente:

a) rappresenta legalmente l'ARS;

b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

c) presenta annualmente alla giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attività svolta dall'ARS;

d) svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di cui all'art. 82-terdecies.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di vacanza dell'organo, svolge le funzioni del presidente fino alla rielezione dello stesso.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 82-octies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-septies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-octies (*Collegio dei revisori dei conti*). — 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto limitato.

3. Il collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. La carica di presidente e di componente del collegio dei revisori è incompatibile con qualunque incarico conferito presso aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere-universitarie e enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV).

5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta una indennità annua pari al compenso spettante al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

6. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede l'ARS è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. Il collegio dei revisori dei conti:

a) controlla la regolarità amministrativa e contabile dell'ARS, con diritto di accesso, agli atti e documenti dell'ARS;

b) relaziona sulla conformità del bilancio preventivo e di esercizio alle norme di legge; la relazione è allegata ai predetti atti;

c) presenta semestralmente al Consiglio ed alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ARS.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 82-novies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-octies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-novies (*Funzioni e competenze del direttore*). — 1. Il direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell'agenzia; in particolare, il direttore:

- a) predispone il regolamento di cui all'art. 82-terdecies;
- b) propone al consiglio di amministrazione, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all'art. 82-duodecies i programmi di attività dell'agenzia;
- c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio;
- d) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei coordinatori degli osservatori di cui all'art. 82-duodecies;
- e) dirige la struttura tecnico amministrativa di cui all'art. 82-duodecies, comma 5;
- f) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 82-decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-novies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-decies (*Nomina e rapporto di lavoro del direttore*). — 1. Il direttore è nominato, su proposta del Presidente della giunta regionale, dal consiglio di amministrazione fra soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale") per il conferimento dell'incarico di dirigente regionale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed è regolato con contratto di diritto privato ai sensi e secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V del codice civile; il contratto, di durata quinquennale e rinnovabile, individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

3. Il trattamento economico del direttore, onnicomprensivo, è determinato dalla giunta regionale con riferimento agli emolumenti previsti per i dirigenti regionali responsabili di settore o di area di coordinamento.

4. Il direttore dell'ARS, qualora proveniente dal settore pubblico, è nominato previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 82-undecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-undecies (*Programma di attività*). — 1. Il programma pluriennale e annuale di attività indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio regionale.

2. Il programma di attività è predisposto dal direttore, tenuto conto delle proposte dei coordinatori degli osservatori di cui all'art. 82-duodecies, nonché degli indirizzi del consiglio regionale e della giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Il presidente della giunta regionale ed il presidente del consiglio regionale possono richiedere all'ARS che siano messe a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.

Art. 12.

Inserimento dell'art. 82-duodecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-undecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-duodecies (*Strutture organizzative*). — 1. Per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:

- a) l'osservatorio di epidemiologia;
- b) l'osservatorio per la qualità.

2. Il consiglio regionale può deliberare, su proposta della giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione, la costituzione di ulteriori osservatori, definendone le finalità e le funzioni.

3. A ciascun osservatorio è preposto un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore tra persone di comprovata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea; all'individuazione dei coordinatori degli osservatori si procede previo avviso pubblico.

4. Il rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; ai medesimi coordinatori è corrisposto un trattamento economico nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

5. La struttura interna degli osservatori è definita dal regolamento di cui all'art. 82-terdecies.

6. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte dalla struttura operativa prevista nel regolamento di cui all'art. 82-terdecies».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 82-terdecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-duodecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-terdecies (*Regolamento generale di organizzazione*). — 1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale, adottato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore; il regolamento è approvato dalla giunta regionale, sentito il parere del consiglio regionale, nel rispetto della presente legge e della normativa generale sull'ordinamento degli uffici e del personale».

Art. 14.

Inserimento dell'art. 82-quaterdecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-terdecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-quaterdecies (*Approvazione atti fondamentali*). — 1. La giunta regionale approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale dell'ARS, acquisito il parere del consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. La giunta regionale approva il regolamento generale di cui all'art. 82-terdecies, acquisito il parere del consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento.

3. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio trasmesso per la sua approvazione sono allegati i programmi annuale e pluriennale di attività.

4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 82-quindecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-quaterdecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-quindecies (*Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal consiglio regionale, di intesa con la giunta regionale, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione del programma di cui all'art. 82-undecies.

2. Lo scioglimento è preceduto da formale diffida, disposta dal Presidente della giunta regionale, a provvedere od a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.

3. La riduzione per qualsiasi motivo del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

4. In caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale nomina un commissario e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ed alla elezione del presidente».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 82-sexies decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-quindecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-sexies decies (Personale). — 1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in quanto compatibili, la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), secondo il disposto di cui all'art. 68 della medesima, la legge regionale n. 44/2003, e la legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 (misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

2. L'ARS per lo svolgimento della propria attività può altresì avvalersi:

a) di personale trasferito dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali;

b) di personale a rapporto di lavoro privato, per lo svolgimento di specifici progetti o per l'utilizzo di particolari professionalità non reperibili nella dotazione organica tramite l'attivazione delle procedure di mobilità di cui alla lettera a).

3. Per specifici progetti e ricerche l'ARS può istituire borse di studio per la durata di un anno, rinnovabili una sola volta.

4. I dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato presso l'ARS sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio.».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 82-septies decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-sexies decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-septies decies (Bilancio). — 1. Il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale sono deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla giunta regionale, che li approva nei termini previsti dall'art. 82-quaterdecies, acquisito il parere del consiglio regionale.

2. Il bilancio di esercizio è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; il bilancio è trasmesso alla giunta regionale che effettua l'istruttoria e lo propone al Consiglio regionale per l'approvazione, nei termini di cui all'art. 82-quaterdecies.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 82-octies decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-septies decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-octies decies (Finanziamento). — 1. Il finanziamento dell'ARS avviene mediante:

a) il contributo ordinario, determinato dal piano sanitario regionale a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 40/2005 per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 82-bis, comma 1;

b) quote aggiuntive, a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 40/2005 per l'eventuale finanziamento degli specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all'art. 82-undecies;

c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui all'art. 82-bis, comma 2.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 82-novies decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-octies decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-novies decies (Esercizio dell'attività delle strutture tecnico-scientifiche). — 1. Le strutture tecnico-scientifiche per lo svolgimento della loro attività sono autorizzate ad accedere a tutti i flussi di dati a carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale, dovunque collocati, ed in particolare ai seguenti:

a) flussi informativi analitici concernenti i ricoveri ospedalieri, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di riabilitazione, di assistenza medica convenzionata, di assistenza farmaceutica

territoriale e in regime ospedaliero, di trasporto sanitario, le anagrafi degli assistiti, le esenzioni per patologia ed invalidità, i certificati di assistenza al parto, le dimissioni per aborto spontaneo e le interruzioni volontarie di gravidanza;

b) flussi informativi riguardanti le attività gestionali ed economiche del servizio sanitario e socio-sanitario regionale, nonché i dati di attività e di struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata;

c) flussi attinenti servizi di elaborazione dati e di verifica di qualità delle aziende sanitarie e delle istituzioni private;

d) flussi informativi concernenti i dati sulla struttura della popolazione regionale, sull'anagrafe dei residenti, sugli stili di vita, sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle risorse;

e) archivi delle malattie infettive, archivio regionale AIDS;

f) registro regionale dei difetti congeniti, di mortalità, di dialisi, delle vaccinazioni, dei tumori;

g) registro INAIL degli infortuni e delle malattie professionali;

h) altri flussi informativi analitici che abbiano ad oggetto l'attività ospedaliera, le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali erogate sul territorio, le prestazioni di riabilitazione, ulteriori archivi e registri di patologia.

2. L'accesso ai flussi di dati di cui al comma 1 comprende la possibilità di trattamento dei dati sensibili a livello individuale, nominativo o comunque identificabile; detto trattamento avviene sotto la responsabilità dei responsabili delle strutture scientifiche, ognuno per le rispettive competenze, d'intesa con il responsabile di ciascun flusso, nei limiti e con le garanzie previsti dal decreto legislativo n. 196/2003 e dalla legge regionale n. 13/2006.

3. Le strutture tecnico-scientifiche collaborano altresì su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università pascano, il consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale.

4. Le strutture tecnico-scientifiche sono dotate di adeguati strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle province, dei comuni, delle società della salute e delle aziende sanitarie; si avvalgono, altresì, di collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata.».

Art. 20.

Inserimento dell'art. 82-vicies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 82-novies decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 82-vicies (Norme transitorie e finali). — 1. Entro novanta giorni dal completo insediamento degli organi, l'ARS adegua il proprio ordinamento e la propria organizzazione alle disposizioni della presente legge; entro il medesimo termine il consiglio di amministrazione adotta il regolamento di cui all'art. 82-terdecies e lo trasmette alla giunta regionale che lo approva sentito il parere del consiglio regionale.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 40/2005 nel suo ultimo periodo tra le parole: «dell'assessore» e «competente» aggiungere le parole «o del consigliere».

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di leggi regionali:

a) gli articoli da 68 a 87 del capo I del titolo VII della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale);

b) l'art. 139 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

c) all'interno della lettera d) del comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 40/2005, la frase «e ad esclusione degli articoli 68 e seguenti del capo I del titolo VII».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 luglio 2006

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 2006.

06R0420

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 29.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale.» Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 12 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 28/2006

1. La lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 82-*quiquies* inserito dall'art. 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 740 «Disciplina del servizio sanitario regionale». Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità), è sostituita dalla seguente:

«*b)* da sette membri, designati con voto limitato».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 luglio 2006

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 2006.

06R0421

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 30.

Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 12 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bonifica di siti contaminati

1. Le funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadano interamente nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono attribuite alla Regione, sono trasferite ai comuni competenti.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 luglio 2006

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 2006.

06R0422

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 9 2 3 *

€ **2,00**